

Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche

D. Lgs. 387/2003 – Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile (idraulica), in Comune di Ivrea. Titolare: Coutenza Canali Cavour.

Il Dirigente del Servizio dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 275-14801 del 19/4/2013:

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(... omissis ...)

Determina

1) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, di rilasciare alla Coutenza Canali Cavour (omissis), con sede legale in Vercelli – Via Duomo n. 2, l'Autorizzazione Unica richiesta in data 8/6/2012 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili ubicato in Comune di Ivrea, nonché per la realizzazione delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, in conformità al progetto descritto al successivo punto 3) e nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui alle autorizzazioni e/o pareri citati in premessa, allegati al presente provvedimento a farne parte integrante, nonché di quelle ivi indicate; in particolare l'impianto viene costruito ed esercito come richiamato in premessa tramite derivazione dell'acqua dal Fiume Dora Baltea a mezzo del Naviglio di Ivrea in misura di una portata massima pari a 40.000 litri/s e di una portata media pari a 23.000 litri/s, per produrre sul salto di metri 7,33 la potenza nominale media di kW 1.652,84 - con restituzione nel medesimo Fiume e nel medesimo territorio comunale;

2) di fare salve tutte le prescrizioni di cui alle autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, acquisiti, per la realizzazione dell'intervento, in data antecedente al presente provvedimento di Autorizzazione Unica e citati in premessa; per quanto concerne il disciplinare della concessione di derivazione d'acqua ed il relativo provvedimento di approvazione del progetto esecutivo, in caso di contrasto con le disposizioni del presente provvedimento, valgono le disposizioni di quest'ultimo;

3) di approvare il progetto definitivo costituito dai seguenti Elaborati e Tavole agli atti:

... omissis ...

una copia del quale, opportunamente timbrata, viene consegnata al richiedente affinché venga resa disponibile presso il cantiere per i relativi controlli;

4) di prendere atto che l'effettivo esercizio dell'impianto potrà avere luogo esclusivamente a seguito del deposito del certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate, come previsto dall'art. 26 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e dal disciplinare della concessione di derivazione d'acqua; tale certificato di collaudo dovrà altresì contenere:

- le curve di taratura di tutte le luci di rilascio finalizzate a garantire, in ogni condizione idrologica, il deflusso a valle della traversa di un quantitativo idrico pari a 13.700 litri/s, corrispondente al Deflusso Minimo Vitale;
- una relazione esplicativa sulle modalità di gestione delle luci di rilascio;

5) di prendere atto che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 4 della L. 10/1991 e dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003;

6) di stabilire che la presente Autorizzazione comprende/sostituisce:

- proroga dell'avvio dei lavori ex D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R;
- autorizzazione allo scarico idrico ex D.Lgs. 152/2006;
- proroga della autorizzazione ad eseguire i lavori in zone soggette a vincolo idrogeologico ex L.R. 45/1989 e s.m.i.;
- proroga del permesso di costruire ex D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- approvazione piano di gestione terre e rocce da scavo ex D.Lgs. 152/2006;
- proroga permesso nulla osta idraulico e nulla osta idraulico per scarico acque reflue del servizio igienico della centrale ex R.D. 523/1904;

Sono fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le autorizzazioni, pareri, nulla osta od ogni altro atto di assenso comunque denominato che si rendano necessari in ordine alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto in progetto, non espressamente ricompreso nel presente provvedimento (normativa antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc...);

7) di dare atto che gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione come definiti dalla normativa vigente, anche in relazione alle opere connesse e alle infrastrutture dell'impianto oggetto del presente provvedimento devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 387/2003;

8) di stabilire che il titolare della presente Autorizzazione, a seguito della eventuale dismissione dell'impianto, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 ha l'obbligo della esecuzione, a propria cura e spese, delle misure di reinserimento e recupero ambientale sulla base di quanto contenuto nel progetto di cui al precedente punto 3); il titolare ha altresì l'obbligo, a pena di nullità del presente provvedimento, di rinnovare la fidejussione citata in premessa stipulata a favore del Comune di Ivrea, almeno tre mesi prima della relativa scadenza, e per tutta la durata della concessione di derivazione d'acqua;

9) di dare atto che, come stabilito dalla Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. (Testo Integrato delle Connessioni Attive – TICA), l'impianto di rete per la connessione con l'esistente rete di distribuzione elettrica, una volta realizzato e collaudato, sarà ceduto ad Enel Distribuzione SpA prima della messa in servizio e pertanto:

- rientrerà nel perimetro della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete;
- l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di rete è automaticamente volturata ad Enel con decorrenza dalla data del collaudo, in quanto concessionario unico della distribuzione di energia elettrica per il territorio in esame;
- l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, come previsto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, non riguarda l'impianto di rete, che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica;

10) ai fini dell'esercizio si dovrà procedere, presso la competente Agenzia delle Dogane, all'espletamento degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;

11) di subordinare la validità della presente autorizzazione alla realizzazione delle misure riportate nel progetto di cui al precedente punto 3) di compensazione di carattere ambientale e territoriale individuate nel corso della istruttoria per quanto attiene l'interferenza con le aree boscate, nonché in attuazione degli indirizzi e delle direttive contenute nelle Norme di Attuazione del PTC2 in merito

all'interferenza dell'intervento con le aree di pertinenza dei corpi idrici, le fasce perfluviali ed i corridoi di connessione ecologica al fine del recupero, la manutenzione e la rinaturalizzazione di dette aree, relazionando in merito alle operazioni svolte al momento della comunicazione di fine lavori ed in ogni caso provvedendo allo svolgimento di tutte le operazioni di gestione e manutenzione di tali opere, per un periodo pari a tre anni, al fine di garantire un idoneo risultato;

12) a prescindere da quanto possa essere diversamente indicato dalle autorizzazioni e/o pareri di cui al precedente punto 6), in ogni caso i lavori dovranno essere iniziati, con la realizzazione di consistenti opere, entro anni uno dalla data di notifica del presente provvedimento, e terminati entro anni tre dalla data di inizio degli stessi, fatte salve eventuali proroghe che questo Servizio potrà rilasciare a seguito di espressa richiesta debitamente motivata; l'Autorizzazione perde efficacia nel caso in cui non vengano rispettati i suddetti termini; il periodo di realizzazione dei lavori dovrà comunque essere conforme alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 72-13725 del 29/3/2010 come modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/5/2011;

Le date di inizio e di ultimazione dei lavori, unitamente agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio scrivente, al Servizio Tutela della Fauna e della Flora di questa Provincia, all'Arpa Piemonte e a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta ricompresi nel presente provvedimento, per le verifiche di competenza; dovrà comunque essere comunicato agli stessi soggetti il nominativo dell'impresa esecutrice nonché quello del Direttore dei Lavori. La sostituzione dell'impresa o della Direzione Lavori deve essere immediatamente comunicata ai soggetti di cui sopra, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per accettazione.

Entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori dovrà essere effettuato il collaudo delle opere realizzate (manufatti, opere d'arte, impianti di ogni genere, ecc...). I relativi certificati dovranno essere inviati, entro i successivi trenta giorni, ai medesimi soggetti e dovranno essere redatti da tecnici abilitati nelle materie specifiche, facendo riferimento alle relative norme di settore.

Il titolare è comunque tenuto alla osservanza di ogni altra norma e disposizione vigente in materia urbanistico-edilizia o comunque connessa alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, anche se non espressamente prevista nel presente provvedimento; sono fatti salvi gli adempimenti a carico del titolare di cui alla D.G.R. 12/12/2011 n. 4-3084 ai fini della prevenzione del rischio sismico;

13) di stabilire che la presente Autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità del soggetto autorizzato, il quale terrà le Amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente Autorizzazione; inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d'opera o al termine dei lavori. L'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente atto, nonché delle normative vigenti nelle materie che lo disciplinano, potrà essere causa di sospensione e/o revoca della presente Autorizzazione, con l'applicazione delle relative sanzioni; sono altresì fatte salve le disposizioni e direttive vigenti e future per quanto non previsto dal presente provvedimento in materia ambientale, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, antincendio e sicurezza pubblica, applicabili in relazione all'impianto in progetto e al suo successivo esercizio;

14) di notificare il presente atto, unitamente a copia completa degli elaborati progettuali debitamente timbrati e vistati, al titolare della presente Autorizzazione Unica, e di darne notizia a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta facenti parte della Conferenza dei Servizi;

15) di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e di disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia di Torino e sul sito web dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ovvero, in via straordinaria, entro centoventi giorni al Capo dello Stato.